

COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA

Provincia di Novara

REP. N. -----

-

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER AMBULATORIO MEDICO

DAL 01/01/2011 AL 31/12/2016. -----

-

L'anno DUEMILADODICI addì TRE del mese di MAGGIO

presso la Sede Comunale. -----

-

----- T R A -----

-

il Comune di Casaleggio Novara con sede legale in Casaleggio Novara,

Via Umberto I° n.5 – Codice Fiscale e Partita Iva 00415080035 in persona

del Dr. BRERA Gianfranco, nato in Trivero (BI) il 18/05/1955, in qualità

di Segretario Comunale Responsabile del Servizio, domiciliato per la

carica presso la Sede Comunale, di seguito più brevemente denominato

“LOCATORE” -----

----- E -----

-

la dr.ssa ZANOLO Maria Giovanna, nata in Gattinara (VC) il

22/12/1954, residente in Castellazzo Novarese (NO) Via Chiesa Vecchia

n.7 codice fiscale ZNLMGV54T62D938 di seguito più brevemente

denominata “CONDUTTORE”. -----

----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

----- **ARTICOLO 1** -----

----- **OGGETTO DELLA LOCAZIONE** -----

Il Locatore, con il presente contratto, cede in locazione al Conduttore la porzione immobiliare ad uso Ambulatorio Medico sita in Casaleggio Novara Via Umberto I° n.1, piano terra, costituita da n.2 locali e servizio igienico, per una superficie coperta utile netta complessiva di mq. 34,00.

----- **ARTICOLO 2** -----

----- **DURATA DELLA LOCAZIONE** -----

La Locazione avrà durata di anni 06 (sei) dal 01 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016. -----

-

----- **ARTICOLO 3** -----

DECORRENZA ECONOMICA E CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE -----

Il Locatore espressamente accetta che la corresponsione del canone di locazione da parte del Conduttore decorra dal 01 gennaio 2011. -----

Il contratto alla scadenza dei sei anni non verrà tacitamente rinnovato e dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto.-----

IL canone di Locazione viene pattuito in Euro 167,00 (dicasi Euro #Centosessantasette/00#) mensili, (Euro 2.004,00 annue) da pagarsi in unica soluzione oppure in rate mensili anticipate mediante versamento sul Conto Corrente Bancario n. 80030 intestato a Comune di Casaleggio Novara – Servizio Tesoreria – IBAN: IT11U0560845280000000080030. --

----- **ARTICOLO 4** -----

----- **RECESSO DEL CONDUTTORE** -----

Il Conduttore può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone preavviso al Locatore mediante lettera raccomandata A.R. da inviare almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 7 della L.27/07/1978 n.392, senza possibilità alcuna di rivalsa da parte del locatore e/o di obbligo di indennizzo alcuno nei suoi confronti da parte del Conduttore, ma fermo restando il pagamento del Canone di Locazione per l'intero semestre di preavviso, ancorchè il recesso abbia esecuzione in anticipo rispetto alla data di scadenza del semestre stesso.--

----- ARTICOLO 5 -----

---- AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE -----

Ai sensi dell'art.32 della L.27/07/1978 n.392, così come sostituito dall'art.1 comma 9 L.05/04/1985 n.118, il canone potrà essere aggiornato annualmente, su richiesta del Locatore, a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione. -----

-

----- ARTICOLO 6 -----

-

----- DESTINAZIONE DEL BENE -----

-

La locazione è ad uso esclusivo di ambulatorio medico. Il Conduttore dichiara che la porzione immobiliare oggetto del presente contratto verrà utilizzata per lo svolgimento di attività ambulatoriale medica, che comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti. -----

----- ARTICOLO 7 -----

----- ONERI ACCESSORI -----

-

Il Locatore provvede a propria cura e spese alla fornitura di gas, acqua, energia elettrica e pulizie locali. -----

----- ARTICOLO 8 -----

OBBLIGHI – RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE E DEL LOCATORE. -----

-

Il Conduttore è costituito custode della porzione immobiliare locata ed è responsabile ai sensi dell'art.2051 C.C. e dovrà dare immediata notizia al Locatore della necessità di riparazioni non a suo carico. -----

Il Conduttore si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni ed i regolamenti interni per l'uso dello stabile in cui si trova il bene locato e che siano portati a sua conoscenza. -----

Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. -----

Il Locatore, non assume inoltre, alcuna responsabilità: -----

-per quanto concerne il possesso, da parte del Conduttore, di tutti i requisiti di Legge eventualmente previsti per l'esercizio della propria attività, anche sotto l'aspetto sanitario, di igiene sul lavoro, fiscale e previdenziale.-----

per i danni che possono derivare a qualsivoglia persona nell'accedere alla porzione immobiliare locata e/o nel permanere all'interno della stessa

.-

----- ARTICOLO 9 -----

-

-----SPESE LEGALI E ONERI FISCALI -----

Gli Oneri Fiscali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle Parti Contraenti secondo Legge. -----

La registrazione verrà effettuata a cura del Locatore e la relativa spesa posta a carico delle Parti in misura uguale secondo quanto previsto dall'art.8 L.27/07/1978 n.392. -----

----- ARTICOLO 10 -----

-----RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE -----

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti Contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo. -----

----- ARTICOLO 11 -----

-----FORO COMPETENTE -----

Resta convenuto tra le parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Novara. -----

Il presente Contratto viene redatto in quattro originali, ciascuno dei quali costituito da n. 3 fogli. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL LOCATORE: Comune di Casaleggio Novara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Segretario Comunale - Dr. Gianfranco Brera

IL CONDUTTORE - dr.ssa Zanolò Maria Giovanna

